



STATUTO

Art. 1 - È costituita ai sensi D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro denominata Associazione culturale “**Nino Cucinotta**”, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 - L'Associazione ha sede presso il domicilio del Vice-Presidente pro-tempore in Messina, via Cicerone n. 12, CAP 98122. L'eventuale variazione delle sede potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione dello Statuto.

Art. 3 - L'Associazione “**Nino Cucinotta**” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- promuovere la musica, la cultura musicale in tutte le sue forme;
- promuovere altresì la cultura in generale, il cinema, il teatro, la fotografia, la danza e le arti letterarie, anche attraverso l'eventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come gallerie, musei, sale cinematografiche, club, biblioteche, sale da concerto, teatri, centri culturali;
- organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali; organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle attività sopraindicate,
- sostenere l'interscambio culturale e artistico tra Italia e tutti i paesi del panorama internazionale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, cinematografiche, musicali, letterari e teatrali sia in Italia che all'estero;
- collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;

Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all'associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali. In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ASSOCIAZIONE NINO CUCINOTTA

Via Cicerone 12 - 98122 Messina • COD FISC 97138200833

✉ associazioneninocucinotta@gmail.com • www.associazioneninocucinotta.it



Art. 4. - L'Associazione "Nino Cucinotta" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci sono distinti in tre categorie:

- **Soci Fondatori:** sono quelli che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto.
- **Soci Benemeriti/Onorari:** sono quelli che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. In virtù di tali apporti monetari e non, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.
- **Soci Ordinari:** sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 7 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei probiviri.

Art. 11. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa versata e indipendentemente dalla qualifica di socio ad esso attribuita. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con email, sms, ogni altro strumento ritenuto idoneo, almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea.

Le assemblee si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza o altro sistema telematico e sono valide anche le votazioni tramite strumenti elettronici o telematici (ad esempio whatsapp o altro sistema di messaggistica).

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di n. 11 a un numero massimo di 15 membri, eletti tra i soci fondatori.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei membri anche mediante videoconferenza o audioconferenza o altro sistema telematico e sono valide anche le votazioni tramite strumenti elettronici o telematici (ad esempio whatsapp o altro sistema di messaggistica)..

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità verrà sottoposta la questione al collegio dei probiviri. In caso di mancata partecipazione da parte dei membri del Direttivo ad un minimo di 3 riunioni consecutive, gli altri membri potranno deliberare la decadenza automatica dall'incarico.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "Nino Cucinotta". Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 15. – Il presidente dura in carica a tempo indeterminato ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. In caso di sue dimissioni farà le sue veci il Vice Presidente fino a nuova elezione dello stesso da parte dell'Assemblea.

Art. 16. – Il segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell'associazione.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione e su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.